

REGOLAMENTO (CE) N. 1127/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 613/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio riguardo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno ai produttori di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera d), l'articolo 21 e l'articolo 25, paragrafo 5,

considerando che in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, il regime dei pagamenti compensativi si applica anche al riso destinato alla semina che beneficia di un aiuto alla produzione di sementi nel quadro del regolamento (CE) n. 2358/71⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/98; che di conseguenza è necessario adattare l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 613/97 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1305/97⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 613/97 prevede l'obbligo di completare la semina entro determinati termini, per poter beneficiare del pagamento compensativo; che tali termini sono stati fissati per la campagna di commercializzazione 1997/1998; che è opportuno mantenere gli stessi termini per le campagne successive, senza limitarne l'applicazione, poiché tengono conto di fattori climatici che corrispondono al calendario di semina seguito nelle varie regioni di produzione della Comunità;

considerando che la normativa relativa al sistema integrato di gestione e di controllo per taluni regimi di aiuti comunitari, istituita dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97⁽⁷⁾, e dal regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2015/95⁽⁹⁾, non contiene regole specifiche relative al termine per la presentazione delle domande di aiuto «superfici» per il settore del riso; che, in attesa dell'adattamento di tale normativa, è opportuno fissare in via transitoria il termine suddetto ai fini della gestione del regime di pagamento compensativo per il riso;

considerando che, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3072/95 quale modifi-

cato, gli Stati membri produttori stabiliscono la riduzione da applicare al pagamento compensativo in caso di superamento della superficie di base o delle superfici di base prestabilite per il loro territorio; che è necessario, da un lato, adattare l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 613/97 e, dall'altro, onde garantire l'applicazione uniforme del regime, precisare i metodi di contabilizzazione delle domande di aiuto «superfici» e di fissazione del tasso di superamento delle superfici di base; che infine è opportuno precisare le comunicazioni amministrative necessarie per garantire il controllo soddisfacente dell'applicazione del regime;

considerando che è necessario che le misure previste dal presente regolamento acquistino immediatamente efficacia, per consentire la gestione del regime dei pagamenti compensativi per la campagna 1998/1999;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 613/97 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Una particella coltivata può essere oggetto di una sola domanda di pagamento compensativo a norma del regolamento (CE) n. 3072/95 e di nessun'altra domanda di aiuto, ad esclusione dell'aiuto alla produzione di sementi a norma del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio^(*).

(*) GU L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.»

- 2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. Per beneficiare del pagamento compensativo, la superficie deve essere seminata entro il 31 maggio precedente il rispettivo raccolto, ad eccezione della Spagna e del Portogallo, dove il termine è fissato al 30 giugno.

(¹) GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

(²) GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

(³) GU L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

(⁴) GU L 94 del 9. 4. 1997, pag. 1.

(⁵) GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 11.

(⁶) GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

(⁷) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

(⁸) GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

(⁹) GU L 197 del 22. 8. 1995, pag. 2.